CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO REMOTA E DI SVILUPPO DI UN SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI RIGUARDANTE IL RISCHIO IDRAULICO SULL'AREA METROPOLITANA MILANESE"

TRA

Regione Lombardia, Direzione Generale (di seguito indicata per brevità con Regione), con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1 (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dal Dirigente, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r. 8 giugno 2011, n. 1831;

Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AlPo (di seguito indicato per brevità con Ente Attuatore) rappresentato nella persona del, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in, in Via (C.F.)

PREMESSO che:

- con d.g.r. 30 dicembre 2008, n. 8796, la Giunta regionale ha promosso l'"Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese", finalizzato a conseguire un adeguato livello di sicurezza dalle esondazioni nonché una riqualificazione dei corsi d'acqua, anche attraverso il coordinamento delle attività dei singoli soggetti;
- con d.g.r. 6 maggio 2009, n. 9415, è stata approvata l'ipotesi di Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese, che ha stabilito, al punto 4 del suddetto Accordo, un impegno economico di Regione Lombardia per gli interventi di 71.5 Meuro a valere sui fondi del Programma attuativo regionale del FAS 2007-2013;
- l'Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese, sottoscritto in data 19 giugno 2009, che prevede la successiva stipula di un Atto integrativo per delineare il dettaglio degli interventi ed il relativo quadro economico, è stato approvato, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n.2, con d.a.r. del 3 luglio 2009, n. 6830;
- in data 23 ottobre 2009, il Comitato di Vigilanza ha sottoscritto il previsto Atto integrativo dell'Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese, che contiene l'elenco degli interventi da attuare;

 con d.g.r. del 9 novembre 2009, n. 10503, è stato preso atto dalla Giunta Regionale della sottoscrizione dell'Atto integrativo e del quadro finanziario complessivo di Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi previsti nell'Atto integrativo del suddetto Accordo di Programma, ivi compreso il "progetto di adeguamento della rete di monitoraggio remota e di sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni riguardante il rischio idraulico sull'area metropolitana milanese";

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la d.g.r. 7 giugno 2002, n. 7/9331 "Determinazione dei criteri per l'individuazione degli enti locali a cui affidare la realizzazione degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche, consolidamento versanti e manutenzioni);

VISTA la d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369, "Criteri per l'individuazione degli enti attuatori degli interventi di difesa del suolo, approvazione della Convenzione tipo che regola i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori e definizione delle connesse modalità operative interne di raccordo";

VISTA la l.r. 4 marzo 2009, n. 3, "Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la d.g.r.del 4 maggio 2011, n.1644 con cui è stato approvato il codice etico degli appalti regionali:

VISTA la d.g.r. 8 giugno 2011, n. 1831, "Aggiornamento dello schema di Convenzione tipo che regola i rapporti tra Regione Lombardia e gli Enti Attuatori degli interventi di difesa del suolo (DGR 4369/07)"

VISTI inoltre:

- la Delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166 "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate" registrata dalla Corte dei Conti il 1° aprile 2008 che assegna alla Lombardia 846,566 Meuro per l'attuazione del Programma di interesse strategico regionale relativo al settennio 2007-2013;
- il Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate di cui alla d.g.r. n. 8476 del 19 novembre 2008 trasmesso al MISE per i successivi adempimenti di cui alla Deliberazione del CIPE sopra citata;
- la nota del 16 ottobre 2008 n. 21533 del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione che, ai sensi della legge n. 296/2006, finanziaria per il 2007, comma 866, determina l'effettiva ammissibilità della spesa a partire dal 1° gennaio 2007 e sancisce l'immediata impegnabilità delle risorse assegnate per le aree sottoutilizzate per l'intero settennio 2007-2013;
- la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 "Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 137 del 16 giugno 2009 che, al punto 1 aggiorna la dotazione complessiva del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e, in particolare, al punto 1.2 assegna al Programma di interesse strategico regionale

FAS della Regione Lombardia la somma complessiva di 793,353 milioni di euro per il periodo 2007-2013;

- la deliberazione CIPE n. 11 del 6 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 156 del 8 luglio 2009, in cui il Comitato per la Programmazione Economica prende atto del parere favorevole del MISE relativo ai primi nove Programmi Attuativi Regionali, tra i quali quello di Regione Lombardia, di cui alla d.g.r. 19 novembre 2008, n. 8476, in ordine alla verifica svolta sulla coerenza e efficacia programmatica ed attuativa rispetto ai criteri e alle regole della politica regionale unitaria;
- il Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate di cui alla d.g.r. 7 agosto 2009, n. 10145, "Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Colozzi avente ad oggetto: Aggiornamento sull'attuazione del Programma attuativo regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013";
- la delibera di Giunta regionale del 23 dicembre 2009, n. 10879 che approva il "Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 ai sensi del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e della Delibera CIPE del 21.12.2007 n. 166", aggiornato coma da delibera di Giunta regionale del 13 giugno 2012, n. IX/3627:
- la deliberazione CIPE dell'11 gennaio 2011, n. 1 (G.U. serie generale n. 80 del 7 aprile 2011) con cui vengono rideterminate le assegnazioni FAS alle Regioni ed, in particolare, a Regione Lombardia viene assegnata la somma di 714,018 milioni di euro;

PRESO ATTO che con Decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 il FAS assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

VISTA la delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 138 del 15 giugno 2012, che, riguardo il Fondo per lo sviluppo e la coesione, indica gli strumenti di attuazione per la programmazione delle risorse regionali 2006-2006 e 2007-2013;

DATO ATTO che:

- l'investimento per il "progetto di adeguamento della rete di monitoraggio remota e di sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni riguardante il rischio idraulico sull'area metropolitana milanese" è eleggibile ai sensi dei principi guida e delle condizioni per l'attuazione della priorità 3 "Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo" del QSN 2007-2013 di cui all'allegato 1 della Delibera CIPE n. 166/2007 e rientra tra gli interventi ammissibili dal PAR FAS 2007-2013 (ora FSC) nella Linea d'azione 1.4.1. "Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica (priorità per la messa in sicurezza dell'area Expo, con valorizzazione del tema acqua)";
- nell'Organismo di Sorveglianza tenuto il 24 luglio 2009, si è condiviso lo stato di attuazione del Programma Attuativo regionale, è stato approvato il relativo Manuale sul Sistema di Gestione e Controllo e sono state proposte e condivise alcune modifiche da apportare al PAR FAS;
- con d.g.r. del 7 agosto 2009, n. 10145, si sono recepite le integrazioni al PAR FAS proposte e condivise dall'Organismo di Sorveglianza di cui al punto precedente;

- gli interventi previsti nell'Atto integrativo dell'Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese sono stati oggetto di informativa all'Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione (ACCP) nella riunione tenuta il 26 novembre 2009;
- l'avanzamento del programma degli interventi di cui sopra è stato presentato e valutato positivamente in sede di Organismo di Sorveglianza del 26 novembre 2009;
- il tavolo tecnico del 21 dicembre 2011 ha approvato il "progetto di adeguamento della rete di monitoraggio remota e di sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni riguardante il rischio idraulico sull'area metropolitana milanese" alla presenza, tra gli altri, del Commissario delegato per l'attuazione del programma;
- come previsto dal PAR FAS 2007-2013, l'attuazione dell'intervento in oggetto è di competenza del Direttore della Direzione Generale Territorio e Urbanistica;
- con nota prot. Z1.2012.0007165, in qualità di responsabile della linea di azione 1.4.1 del Programma regionale FAS 2007 – 2013 il Direttore della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica ha delegato il Direttore della Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza all'attuazione del "progetto di sviluppo del sistema di monitoraggio per il preannuncio delle piene dei fiumi del nord Milano", finanziato con fondi FAS regionali

L'anno, il giorno del mese di, Regione Lombardia e l'Ente Attuatore convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la progettazione esecutiva delle attività di competenza dell'Ente Attuatore relative al "progetto di adeguamento della rete di monitoraggio remota e di sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni riguardante il rischio idraulico sull'area metropolitana milanese" nonchè la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato facente parte integrante del presente atto, nonché la definizione della tempistica di esecuzione dell'intervento, le modalità di trasferimento dei fondi e le attività di controllo regionali.

Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione e dalle Procedure attuative dell'Accordo di Programma al fine di conseguire l'obiettivo di realizzare le attività descritte compiutamente nel progetto allegato.

ART. 2 – ACCETTAZIONE DEL RUOLO

AlPo accetta il ruolo di Ente Attuatore per la parte di attività definita nel progetto allegato, e diventa responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale

posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente Attuatore.

ART. 3 – REFERENTE OPERATIVO

E' individuato nella persona del dirigente competente di Regione Lombardia, D.G. Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza, il Referente operativo di cui avvalersi per le attività legate alla ricezione della documentazione prescritta e delle comunicazioni dell'Ente Attuatore, all'istruttoria delle fasi operative e amministrative del progetto, all'istruttoria per la liquidazione delle rate di finanziamento e per le verifiche ed i controlli sull'intervento e sul rispetto della tempistica. Il Referente Operativo è inoltre delegato all'espressione dei pareri sulla progettazione, anche in sede di Conferenza dei Servizi, e sulle eventuali varianti in corso d'opera.

Per quanto riguarda le varianti, il Referente Operativo verifica che nella documentazione trasmessa dall'Ente Attuatore siano chiaramente indicati i presupposti di cui all'art. 132 del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i., ed esprime assenso all'utilizzo dei fondi necessari.

Il Referente Operativo è a disposizione dell'Ente Attuatore in fase di progettazione e realizzazione per i chiarimenti e le precisazioni del caso ed esercita l'attività di coordinamento e di controllo sugli interventi realizzati.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

L'Ente Attuatore si impegna a realizzare le attività previste nella presente Convenzione nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 6 del presente atto.

L'Ente Attuatore, in qualità di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i.:

- nomina il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i., e lo comunica al Referente Operativo;
- comunica al Referente Operativo il codice identificativo di gara (CIG), il codice unico di progetto (CUP) e le coordinate bancarie (Codice IBAN) del conto corrente su cui effettuare i versamenti:
- provvede alla trasmissione dei dati amministrativi tramite il sistema informativo dedicato di cui Regione Lombardia si impegna a fornire le specifiche con documento a parte;
- trasmette al Referente Operativo il progetto esecutivo per la verifica della rispondenza a quanto definito nelle specifiche di cui al progetto allegato della presente Convenzione;
- trasmette al Referente Operativo il progetto esecutivo e gli atti di approvazione dello stesso da parte dell'Ente Attuatore;
- sceglie il contraente in conformità ai contenuti del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; a tal fine il Referente Operativo fornirà un apposito documento con indicazioni per le procedure di scelta del contraente e per i criteri di valutazione delle offerte;
- si attiene alle prescrizioni disposte dal Codice etico degli appalti regionali, documento che sarà successivamente trasmesso;
- applica le direttive di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla I. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- trasmette la necessaria documentazione di rendicontazione per l'erogazione dei finanziamenti, di cui all'art. 5, secondo le modalità delle Linee Guida di rendicontazione che saranno trasmesse all'Ente Attuatore;
- comunica al Referente Operativo ogni sospensione lavori in cui si superi il ¼ della tempistica contrattuale;
- comunica inoltre al Referente Operativo, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 6;
- ottempera a quanto previsto dall'art. 5 della I.r. 4 marzo 2009, n. 3, in quanto "autorità espropriante" per l'intervento, su delega di Regione, attribuita con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Per gli interventi finanziati ai sensi del Programma Attuativo Regionale PAR FAS 2007 – 2013 all'interno della linea di azione 1.4.1 "Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica (priorità per la messa in sicurezza dell'area Expo, con valorizzazione del tema acqua)"", l'Ente Attuatore, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, dovrà attenersi alle procedure previste dal PAR FAS 2007-2013 e dalle linee guida di rendicontazione pubblicate sul B.U.R.L. Serie ordinaria, n. 3, del 2011.

Varianti in corso d'opera

Per le eventuali varianti in corso d'opera superiori al 5% dell'importo contrattuale, l'Ente Attuatore deve richiedere il preventivo assenso al Referente Operativo per la redazione delle perizie nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), e d), del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i., allegando:

- le relazioni di cui all'art. 161, commi 7 e 8, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207;
- una relazione esplicativa di quanto proposto in variante con il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d'opera.

Successivamente all'assenso del Referente Operativo, l'Ente Attuatore dovrà trasmettere al Referente stesso il provvedimento di approvazione della variante da parte della Stazione Appaltante, comprensivo di autorizzazioni e nulla osta di legge.

Per varianti in corso d'opera inferiori al 5% dell'importo contrattuale, l'Ente Attuatore deve informare il Referente Operativo su eventuali varianti disposte ai sensi dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i., trasmettendo:

- il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d'opera;
- il provvedimento di approvazione della variante da parte della Stazione Appaltante, comprensivo di autorizzazioni e nulla osta di legge.

Il Referente Operativo si riserva di verificare l'ammissibilità della spesa sostenuta per la variante.

Controlli amministrativi

L'Ente Attuatore, per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Regione, è tenuto a:

- fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Referente Operativo per le verifiche di cui al successivo art. 8;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- trasmettere al Referente Operativo i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

ART. 5 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'intervento, per l'importo di 478.107,30 €, trova la copertura finanziaria di fondi regionali a valere sui FAS.

La copertura finanziaria della quota a carico dei fondi FAS di Regione Lombardia è assicurata dal Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 che all'Obiettivo 1.4 Sicurezza integrata, Linea d'Azione 1.4.1 "Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica (priorità per la messa in sicurezza dell'area dell'Expo, con valorizzazione del tema acqua)", prevede risorse finanziarie per 71.5 Meuro; la disponibilità di tali risorse assegnate dalla Delibera CIPE n. 166/2007 è vincolata al rispetto dei criteri delineati dalla delibera stessa e dal PAR di Regione Lombardia.

Il finanziamento sarà erogato, da Regione Lombardia, su richiesta prodotta dall'Ente Attuatore sulla base della prevista modulistica, con le seguenti modalità:

- 1. 10% dell'importo del finanziamento alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione da parte dell'Ente Attuatore del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, del CUP e le coordinate bancarie (Codice IBAN) del conto corrente su cui effettuare i versamenti;
- 2. 50% dell'importo netto contrattuale e 50% delle somme a disposizione, al netto dell'acconto del punto 1, alla consegna dei lavori; Sono richiesti per l'erogazione dei fondi:
 - il verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;
 - il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
 - la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio inerente la disponibilità pubblica dell'area interessata dall'intervento ai sensi del d.p.r. 445/2000, fatti salvi eventuali espropri;
 - il crono programma dei lavori;
- 3. 90% dell'importo netto contrattuale e 90% delle somme a disposizione, al netto dell'acconto dei punti 1 e 2, a condizione di aver provveduto ad inviare i giustificativi di spesa e di pagamento per un importo pari almeno all'80% delle anticipazioni già percepite;
- 4. residuo al collaudo o certificato di regolare esecuzione, a condizione che sia stata inviata al Referente Operativo la relazione acclarante con tutti i giustificativi di spesa e pagamento relativi alle spese sostenute per la realizzazione dell'intero intervento (progettazione, realizzazione opere e collaudo/certificato di regolare esecuzione).

La rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento deve essere conclusa entro due mesi dalla emissione del relativo collaudo/certificato di regolare esecuzione.

Al fine di far fronte ai costi di esproprio, Regione Lombardia potrà erogare le risorse necessarie all'acquisizione delle aree prima dell'affidamento dei lavori, su motivata e quantificata richiesta da parte dell'Ente Attuatore.

ART. 6 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Per la progettazione e la realizzazione dell'intervento l'Ente Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

1 Fase di affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva: entro 4/6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione

- 2 Approvazione del Progetto esecutivo entro 8/10 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
- 3 fase di appalto: consegna lavori entro 16/20 mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
- 4 fase di esecuzione dell'intervento: secondo il crono programma allegato al progetto esecutivo:
- 5 chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: entro due mesi dalla emissione dei certificati stessi.

L'Ente Attuatore pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dell'intervento, imponendo al Progettista ed all'Impresa esecutrice tempi ben definiti, che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell'andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati.

Il Responsabile Unico del procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'intervento stesso, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del crono programma e segnalerà con sollecitudine al Referente Operativo, motivando, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la relativa proposta delle azioni correttive.

ART. 7 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di cui al precedente dell'art. 6, imputabili all'Ente Attuatore, il Referente Operativo provvederà a diffidare l'Ente Attuatore ad adempiere, entro 30 giorni, alle attività programmate indicate al precedente articolo. In caso di mancato adempimento Regione Lombardia, essendo risolta di diritto la convenzione (ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile), provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte dell'Ente Attuatore.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

In base al Manuale sul sistema di Gestione e Controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013, in applicazione dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, e del regolamento CE 1083/2006 sulla gestione dei fondi strutturali europei, il Referente Operativo potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui l'Ente Attuatore deve offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte da Regione, che saranno trasmesse in seguito.

Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienze, ritardi ingiustificati o inadempimenti, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 106, della I.r. 5 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., nominerà un ispettore dotato di particolare qualificazione professionale tecnico-amministrativa con il compito di verificare la correttezza delle procedure e di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti.

ART. 9 - DURATA

La presente convenzione ha durata, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, per 3 anni, salvo eventuale risoluzione della stessa, di cui all'art. 7, o necessità di proroga in funzione del termine dell'intervento, da richiedere prima della scadenza. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A.R. L'atto di recesso è possibile solo nel caso in cui una delle parti, per eventi sopravvenuti, sia impedita alla realizzazione dell'intervento oggetto della convenzione.

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 l'Ente Attuatore assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'Ente Attuatore nella persona del

Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale

L'Ente Attuatore:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
- 2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
- 3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio.
- 4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.
- 5. si impegna a comunicare a Regione ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Regione, affinché quest'ultima, ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
- 6. si impegna a nominare ed indicare a Regione una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali".
- 7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 3, comma 19, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione od esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del foro di Milano.

ART. 12 - REPERTORIAZIONE

La presente convenzione è redatta in triplice copia, delle quali una viene conservata dalla Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza, una dall'Ente Attuatore e la terza a valere per la repertoriazione da parte di Regione.

Milano,

Il Dirigente di Regione Lombardia

L'Ente Attuatore

Il Referente Operativo